



PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento per la concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti Scolastici di competenza provinciale.

Titolo I – Aspetti generali del Regolamento

Art. 1 – Finalità.

Le norme del presente regolamento disciplinano la gestione, l'installazione, l'uso delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti e bevande, nonché le caratteristiche e tipologie dei prodotti messi in vendita, collocate su aree destinate all'istruzione, di proprietà o nella disponibilità della Provincia, o su eventuali pertinenze, stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di ottimizzarne il servizio di gestione.

Gli spazi per la installazione di servizi di fornitura di prodotti mediante apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti e bevande sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio degli istituti scolastici, del personale della Provincia di Salerno, della utenza e di tutti coloro che hanno diritto ad accedervi.

Art. 2 – Natura del rapporto giuridico.

Il rapporto giuridico intercorrente tra il fornitore di bevande ed alimenti mediante distributori automatici e la pubblica amministrazione si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di concessione e, non può mai configurarsi come locazione.

Lo spazio per l'installazione di apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti e bevande è concesso in uso, dietro pagamento del canone concessivo ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Il godimento dello spazio concesso decorre a partire dalla data indicata nel relativo provvedimento concessivo e per tutto il tempo per il quale viene concesso. Gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

Art. 3 – Beni oggetto della concessione.

Sono oggetto di concessione gli spazi idonei alla installazione di distributori automatici di alimenti e bevande su aree destinate all'istruzione, di proprietà o nella disponibilità della Provincia, o su eventuali pertinenze.

Ai fini dell'applicazione di questo regolamento, le caratteristiche delle apparecchiature di distribuzione, nonché la tipologia degli alimenti e delle bevande messe in vendita, devono rispecchiare i criteri e le caratteristiche indicate nelle *“Linee guida applicative del Regolamento per la concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli istituti scolastici di competenza provinciale.”*

Titolo II – Assegnazione degli spazi

Art. 4 – Criteri e modalità per l'assegnazione degli spazi. Procedura.

Il Consiglio di Istituto, con apposita delibera manifesta la volontà di dotare la scuola di un servizio ristoro da rendere mediante distributori automatici.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato, in attuazione della delibera del Consiglio di Istituto, inoltra la richiesta, con copia della predetta delibera, al *Settore Patrimonio scolastico e programmazione della rete scolastica*, che provvede ai relativi adempimenti di competenza tramite il suo apparato tecnico e amministrativo.

Il Dirigente Scolastico o della struttura provinciale dovrà inoltre portare a conoscenza dei concorrenti le condizioni della concessione e lo schema dell'atto d'obbligo.

La scelta del concessionario deve avvenire, esclusi i casi previsti all'art.7 del presente regolamento, con indizione, da parte del Consiglio di Istituto, di apposita pubblica gara nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti sui contratti e sugli appalti pubblici.

Espletata la gara il Dirigente Scolastico dell'Istituto trasmetterà gli atti di gara al Servizio Gestione Amministrativa del Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della rete scolastica della Provincia di Salerno, il quale convocherà l'aggiudicatario per la sottoscrizione della concessione, che sarà approvata con determina dirigenziale.

L'Istituto Scolastico appaltante, in sede di formulazione del capitolato di gara, deve specificare le caratteristiche tecniche dei distributori automatici, la loro manutenzione e sanificazione secondo quanto indicato nelle *"Linee guida applicative del Regolamento per la concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti Scolastici di competenza provinciale."*

Il servizio Gestione Amministrativa del Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della rete scolastica della Provincia di Salerno, procederà alla stipula della concessione, previo pagamento contestuale, da parte dell'aggiudicatario, della prescritta cauzione e dell'importo corrispondente alla prima annualità del canone.

In seguito, il Servizio innanzi citato della Provincia di Salerno provvederà a consegnare gli spazi al concessionario riservandosi di effettuare un successivo controllo per verificare se l'installazione dei distributori sia avvenuta secondo le prescrizioni contrattuali e tecniche.

Tale gara, che esclude tassativamente i parenti e gli affini di primo grado dei dipendenti della Provincia di Salerno, dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Amministrativi e collaboratori dell'Istituto interessato deve:

1. salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, igiene e fiscale;
2. tenere conto dell'offerta più vantaggiosa ai fini della determinazione del prezzo finale al pubblico, in relazione alla tipologia dell'utenza.

Prima di procedere alla gara per l'aggiudicazione della concessione, il Dirigente Scolastico dovrà in ogni caso prendere contatti con il *Settore Patrimonio scolastico e programmazione della rete scolastica* della Provincia, che avrà la competenza esclusiva circa:

- a. l'individuazione degli spazi in cui possono essere allocati i distributori automatici;
- b. determinazione delle dimensioni massime dello spazio in concessione;
- c. indicazione dei lavori da eseguire per l'installazione delle montanti di allacciamento, dei contatori per acqua ed energia elettrica in conformità alle norme comunitarie sulla sicurezza degli impianti;
- d. predisposizione delle planimetrie dei locali.

Art. 5 - Concessione.

Gli spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti sono autorizzati

dopo la Determina di aggiudicazione definitiva dal Dirigente scolastico per l'individuazione del gestore; successivamente con atto proprio del Dirigente del *Settore Patrimonio scolastico e programmazione della rete scolastica* della Provincia competente per materia, verrà determinato il canone di concessione a carico dell'aggiudicatario.

Con il provvedimento di concessione il gestore è autorizzato a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi di legge e regolamenti vigenti, nel Comune in cui si trova l'edificio.

Alla concessione è allegata la nota di accettazione del presente regolamento, firmata dal concessionario.

Le spese relative, comprese quelle di registrazione, se dovute, sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.

Titolo III – Rapporti tra Provincia e concessionario

Art.6 - Requisiti di accesso alla gara pubblica

Ai fini della partecipazione alla gara per l'individuazione del concessionario, il titolare dell'impresa o il legale rappresentante, i soci o il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art.7 - Cooperative sociali

Fatta salva la corresponsione del canone di concessione e la procedura di individuazione degli spazi, l'Istituto Scolastico, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, ha la facoltà di stipulare convenzioni con le cooperative che rispecchino i requisiti previsti dalla legge 381/1991 e che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della stessa legge, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IIVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 381/1991.

Art. 8 – Canone concessivo.

Per la concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici il concessionario deve corrispondere alla Provincia un canone concessivo annuo da determinarsi secondo i parametri indicati con apposito atto dalla stessa Provincia¹.

La determinazione del canone concessivo annuo deve essere riferito ad ogni singola apparecchiatura e deve valutare i seguenti parametri :

1. numero di apparecchiature installate;
2. dimensione di ogni singola apparecchiatura misurata in mq di ingombro arrotondata all'unità;
3. superficie totale necessaria agli utenti per il consumo degli alimenti e bevande, da intendersi almeno un metro perimetrale agli ingombri dei distributori automatici.
4. utenza potenziale da riferirsi agli alunni e agli insegnanti frequentanti l'Istituto Scolastico.

Art. 9 – Modalità di pagamento.

La prima annualità del canone di concessione è corrisposta anticipatamente al rilascio della concessione.

¹ Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto esecutivo a norma di legge.

I successivi canoni saranno versati secondo le modalità stabilite dal competente Ufficio Provinciale.

La Provincia si riserva la facoltà di rateizzare il pagamento con le modalità che ritiene più opportune.

Il canone concessivo tiene già conto del periodo estivo o feriale e pertanto non può essere ridotto.

Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul conto corrente della tesoreria provinciale, con indicazione della causale di versamento ed il periodo al quale si riferisce il pagamento.

In nessun caso è ammessa la concessione in uso gratuito.



Art. 10 – Compiti ed obblighi del concessionario.

Il concessionario dovrà:

1. procedere alla stipula dei contratti di fornitura idrica ed elettrica provvedendo alla relativa installazione di contatori autonomi, ovvero provvedere all'allacciamento alla rete elettrica mediante derivazione dell'impianto centrale dell'istituto scolastico, in entrambi i casi, previa presentazione al Settore Patrimonio scolastico e programmazione rete scolastica del relativo progetto con schema di impianto elettrico;

l'impianto elettrico deve essere realizzato mediante canalina in PVC autoestinguente, conduttori NO7V-K non propaganti l'incendio, di sezione min. 2,5 mmq., conduttore di terra giallo-verde; la presa di collegamento elettrico sarà interbloccata tipo CEE con spina a ghiera 2x16 A+T, protetta da interruttore automatico magnetotermico da 2x16A, differenziale $I_d=0,03A$; l'eventuale collegamento idrico deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica evitando allacciamenti precari.

2. eseguire l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, previa autorizzazione da parte del Settore suddetto, a regola d'arte e secondo le norme CEI, a propria cura e spese, alla presenza di un tecnico dipendente del Settore stesso;

3. versare, in seguito alla suddetta autorizzazione, in caso di allacciamento alla rete elettrica ed idrica dell'istituto scolastico, una maggiorazione di spesa del 20% sul canone annuale;

4. applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta e il recapito (indirizzo e numero di telefono);


5. procedere alla pulizia e igienizzazione dei distributori e dei raccoglitori dei rifiuti secondo le modalità indicate nelle *“Linee guida applicative del Regolamento per la concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti Scolastici di competenza provinciale.”*;

6. rimuovere i distributori automatici non funzionanti;

7. richiedere tempestivamente alla Provincia l'autorizzazione ad eventuali variazioni rispetto a quanto concesso, quali: riduzione od integrazione delle apparecchiature, dislocazione, modifiche agli impianti, che dovessero essere apportate nel corso dell'anno scolastico.

Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico per tutta la durata della concessione.

Il servizio deve essere fornito con apparecchiature rispondenti alle caratteristiche indicate nelle *“Linee guida applicative del Regolamento per la concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti Scolastici di competenza provinciale.”*, comunque conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e delle norme CEI e, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.



Il concessionario è tenuto altresì a rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e alle norme in materia di igiene e sanità. La Provincia è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso delle licenze, autorizzazioni, nulla osta.

I distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli e corridoi, mentre saranno posizionati nelle vicinanze di un estintore portatile. In mancanza il concessionario deve provvedere a propria cura e spesa all'installazione di un estintore portatile.

È in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiale e oggetti infiammabili.

A lato del distributore automatico deve essere installato, a cura e spesa del concessionario, idonei raccoglitori di rifiuti secondo quanto stabilito dai Regolamenti Comunali in cui risiede l'Istituto Scolastico.

Art. 11 – Consegna degli spazi e messa in esercizio

Ad avvenuta installazione delle apparecchiature ed esecuzione degli allacci alle reti di fornitura dei servizi e prima della loro messa in funzione, il concessionario dovrà congiuntamente al responsabile tecnico dell'istituto sottoscrivere apposito verbale di messa in esercizio e consegna degli spazi.

Art. 12 – Assicurazioni e garanzie.

Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature e degli spazi concessi. Il concessionario deve dimostrare all'atto della concessione la stipulazione a propria cura e spesa di apposita polizza di assicurazione, che deve essere depositata, con massimali di copertura di importo non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni) contro eventuali danni causati a cose o persone.

Il concessionario deve altresì presentare fidejussione bancaria o equivalente garanzia, per tutta la durata della concessione, a favore della Provincia fino alla concorrenza massima di una annualità di canone concessivo a garanzia del pagamento stesso, nonché degli obblighi derivanti dalla concessione.

La fidejussione bancaria o l'equivalente garanzia, costituita a norma di legge, senza maturazione di interessi, resta vincolata a tutela del corretto espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla concessione e sarà svincolata, su richiesta dall'interessato, previa verifica delle condizioni di resa dell'area data in concessione non prima di novanta giorni mediante atto amministrativo del Dirigente provinciale competente in materia.

La fidejussione bancaria potrà essere impegnata per eventuali spese di ripristino originario dell'area data in concessione, qualora il titolare della concessione non abbia provveduto egli stesso al ripristino dei luoghi o delle aree oggetto della concessione.

Art. 13 – Durata della concessione.

La concessione ha la durata di anni tre con decorrenza dalla sottoscrizione, salvo il ricorso ad ogni provvedimento di revoca, decadenza o recesso prima della scadenza contrattuale.

Gli spazi dovranno essere riconsegnati al termine della concessione nelle medesime condizioni risultanti alla consegna, salvo il normale deterioramento per l'uso. Il concessionario si impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dalla Provincia a pena di trattenimento definitivo della cauzione.

Art. 14 – Revoca, decadenza, rinuncia.

La concessione si intende automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile nel quale sono installati i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha chiesto l'installazione.

Nel caso in cui nel corso della durata della concessione la scuola venga trasferita in altro immobile, sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza naturale, previa individuazione degli spazi da parte del *Settore Patrimonio scolastico e programmazione della rete scolastica* della Provincia.

La Provincia, per sopravvenute e motivate esigenze organizzative, di servizio, di necessità, in qualsiasi tempo, a proprio insindacabile giudizio, procede alla revoca della concessione, senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.

La Provincia si riserva la facoltà di risolvere la concessione qualora, in seguito ad accertamenti e verifiche, il concessionario risulti inadempiente in relazione agli obblighi previsti.

Il concessionario può altresì rinunciare alla concessione per giustificato motivo.

Sia la revoca che la rinuncia devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui è stabilito il termine, non inferiore ai tre mesi, a partire dal quale la revoca o la rinuncia devono avere esecuzione.

Art. 15 – Controlli.

La Provincia si riserva ogni controllo sul corretto uso degli spazi, sugli alimenti e le bevande messe in vendita, con facoltà di revoca del provvedimento di concessione.

È di competenza dei Dirigenti scolastici, all'atto dell'installazione e all'inizio di ciascun anno scolastico o solare, la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulle regolarità delle seguenti certificazioni.

1. idoneità igienico-sanitaria dei distributori automatici;
2. idoneità igienico-sanitaria degli addetti al servizio;
3. idoneità dell'impianto elettrico (Norme CEI)
4. polizza assicurativa a copertura dei rischi indicati all'art.11 del presente regolamento.

Art. 16 – Assistenza e manutenzione.

Il servizio di assistenza e manutenzione ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione dei guasti e avarie, il concessionario deve apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico, indicante recapiti telefonici e nominativi degli incaricati che provvedono alla riparazione.

Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 24 ore dall'avvenuta segnalazione, il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico entro le successive 48 ore a proprio carico e spese con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche e nel rispetto della medesima disciplina e compiti.

Art. 17 - Danni.

La Provincia e l'Istituto Scolastico, sono sollevati da qualsiasi rischio connesso all'espletamento del servizio reso.

In caso di danni cagionati direttamente o indirettamente dai distributori automatici restano salvi i diritti della Provincia al risarcimento e alla rimessa in pristino di quanto danneggiato a spese del concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il concedente, addebitando la spesa allo stesso concessionario.

Del pari di tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì rifondere la Provincia delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati. In mancanza, tali spese verranno comunque addebitate al concessionario alla cessazione dell'utenza.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in sede di contraddittorio tra il contraente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla Provincia o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

È altresì esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori automatici o dei corrispettivi della vendita dei prodotti in essi contenuti.

Art. 18 – Verifiche e lavori.

Durante la concessione la Provincia ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avvertimento del concessionario, che tuttavia non può rifiutarli.

Durante l'esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario.

In caso si debbano allontanare le apparecchiature per i lavori di cui al precedente punto, potrà essere individuato, nell'ambito dell'edificio, altro spazio ritenuto idoneo per la momentanea sistemazione degli apparecchi che dovranno essere sistemati a cura e spese della Provincia.

Ove non sia possibile trasferire il distributore automatico in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e in caso di lavori che si protraggono per oltre un mese, impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessivo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art. 19 – Tipologia e vendita dei prodotti.

È fatto divieto la distribuzione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.

Le bevande e gli alimenti, posti in vendita mediante apparecchiature o distributori automatici, dovranno essere dettagliatamente specificati in sede di capitolato d'appalto e dovranno rispecchiare le caratteristiche nutrizionali secondo quanto stabilito dalle "Linee guida applicative del Regolamento per la concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti Scolastici di competenza provinciale."

L'approvvigionamento ed il rifornimento dei distributori automatici, nonché la periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori e la vendita delle eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori sono a cura e sotto la piena responsabilità del concessionario.

I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono corrispondere ai prezzi approvati.

L'inottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la risoluzione della concessione medesima da parte della Provincia di Salerno.

Art. 20 – Oneri di gestione.

Ove non fosse possibile l'installazione di apparecchi contatori autonomi, gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, forza motrice, riscaldamento, acqua, nettezza urbana, sono a carico dell'Ente presso il quale sono installati i distributori automatici, che provvede al recupero mediante la maggiorazione del 30% del canone concessivo annuo.

Art. 21 – Imposte e tasse.

È a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte relative all'esercizio delle attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

Titolo IV – Sanzioni e disposizioni finali

Art. 22 – Inadempimento e rilascio coattivo.

Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi i 60 giorni dalla scadenza prevista, può comportare la risoluzione per inadempimento del rapporto concessivo e l'immediata decadenza dalla concessione; resta fermo l'obbligo del concessionario di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi dovuti per legge e l'eventuale risarcimento del danno a favore della Provincia.

Qualora alla cessazione del rapporto concessivo il concessionario non lasci libero e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 comma 2 del codice civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto da presente regolamento o dal decreto di concessione, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Art. 23 - Norma Transitoria.

Il Regolamento non si applica ai rapporti in corso fino alla loro naturale scadenza, dopo la quale ogni nuovo rapporto dovrà essere configurato e regolato secondo quanto stabilito dalle norme e procedure previste dal presente Regolamento.

Indice

Titolo I – Aspetti generali del Regolamento.....	1
Art. 1 – Finalità.....	1
Art. 2 – Natura del rapporto giuridico.....	1
Art. 3 – Beni oggetto della concessione.....	1
Titolo II – Assegnazione degli spazi.....	2
Art. 4 – Criteri e modalità per l’assegnazione degli spazi. Procedura.....	2
Art. 5 - Concessione.....	2
Titolo III – Rapporti tra Provincia e concessionario.....	3
Art.6 - Requisiti di accesso alla gara pubblica.....	3
Art.7 - Cooperative sociali.....	3
Art. 8 – Canone concessivo.....	3
Art. 9 – Modalità di pagamento.....	3
Art. 10 – Compiti ed obblighi del concessionario.....	4
Art. 11 – Consegna degli spazi.....	5
Art. 12 – Assicurazioni e garanzie.....	5
Art. 13 – Durata della concessione.....	5
Art. 14 – Revoca, decadenza, rinuncia.....	6
Art. 15 – Controlli.....	6
Art. 16 – Assistenza e manutenzione.....	6
Art. 17 - Danni.....	6
Art. 18 – Verifiche e lavori.....	7
Art. 19 – Tipologia e vendita dei prodotti.....	7
Art. 20 – Oneri di gestione.....	7
Art. 21 – Imposte e tasse.....	8
Titolo IV – Sanzioni e disposizioni finali.....	8
Art. 22 – Inadempimento e rilascio coattivo.....	8
Art. 23 - Norma Transitoria.....	8
Indice.....	9

